

REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 339/79 che stabilisce le definizioni di taluni prodotti delle voci 20.07, 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le definizioni di mosto di uve concentrato rettificato e di vino liquoroso, di origine comunitaria, figuranti nell'allegato I, punti 7 e 14 del regolamento (CEE) n. 822/87, sono state modificate rispettivamente dai regolamenti (CEE) n. 2253/88 ⁽³⁾ e (CEE) n. 4250/88 ⁽⁴⁾; che a fini di armonizzazione occorre adeguare nel regolamento (CEE) n. 339/79 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/85 ⁽⁶⁾, la definizione di mosto di uve concentrato rettificato e di vini liquorosi originari dei paesi terzi;

considerando che nella medesima occasione occorre adeguare altresì le definizioni di mosto di uve fresche mutizzato con alcole e di mosto di uve concentrato, originari dei paesi terzi, per avvicinarle alle definizioni dei prodotti comunitari corrispondenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 339/79 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Regolamento (CEE) n. 339/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo, dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi.»

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 7.

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento concerne taluni prodotti del settore vitivinicolo, dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi.»

3) Il testo dell'articolo 2, lettere a), b), c) e d) è sostituito dal testo seguente:

*a) mosto di uve fresche mutizzato con alcole: il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
- ottenuto mediante aggiunta, al mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino ammesse nel paese terzo d'origine, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino;

b) mosto di uve concentrato: il mosto di uve non caramellizzato:

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato dalle disposizioni del paese terzo d'origine e non vietato dalla regolamentazione comunitaria, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 ⁽¹⁾, non sia inferiore a 50,9 %,
- proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino ammesse nel paese terzo di origine, e
- ottenuto da mosto di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal paese terzo di origine per l'elaborazione di vini destinati al consumo umano diretto; questo titolo non può essere inferiore a 8,5 % vol.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 1 % vol;

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41.

c) mosto di uve concentrato rettificato: il prodotto liquido non caramellizzato:

- ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo